

Studio Professionale

Dott. Giuseppe Barletta

Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)

Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105

e.mail: studiobarlettag@tiscali.it

Informative e news per la clientela di studio

SPECIALE chiarimenti fondo perduto

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 5/E del 14 maggio 2021, ha offerto alcuni chiarimenti ai fini della fruizione dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi 1-9, D.L. 41/2021 e da altri provvedimenti. Di seguito si offre una sintesi.

Paragrafo	Tematica
Ambito soggettivo	
1.1	<p>Imprese in liquidazione volontaria</p> <p>La fruizione dell'agevolazione "CFP Covid-19 Decreto Sostegni", in presenza degli ulteriori requisiti, è consentita ai soggetti la cui procedura di liquidazione risulti avviata successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, purché <i>"non siano imprese soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione)"</i>, come disposto nel <i>framework</i> temporaneo.</p> <p>Con riguardo all'ammontare dei ricavi è necessario fare riferimento al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla di entrata in vigore del Decreto Rilancio (1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).</p> <p>Ai fini della determinazione della riduzione del fatturato, il fatturato medio del 2020 dovrà tener conto di tutti mesi che costituiscono il periodo di riferimento a prescindere dalla circostanza che l'impresa risulti in liquidazione.</p>
Requisiti di accesso	
2.1	<p>Rilevanza dei contributi a fondo perduto</p> <p>Il "CFP Covid-19 Decreto Sostegni" nonché le agevolazioni di questa tipologia previgenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- non concorrono alla determinazione della soglia dei ricavi;- non si considerano ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio;- non sono da includere tra i ricavi di cui alle soglie dimensionali per la determinazione delle percentuali applicabili alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019. <p>L'esclusione dai parametri di calcolo è applicabile anche a tutte le ulteriori misure agevolative finalizzate al contrasto della pandemia Covid-19.</p>

Calcolo riduzione fatturato medio	
3.1	<p>Determinazione della riduzione del fatturato medio per un forfetario</p> <p>Per ragioni di ordine logico sistematico, si ritiene necessario far riferimento alla documentazione tenuta ai fini della verifica del superamento della soglia massima prevista per il regime di cui all'articolo 1, comma 54, L. 190/2014 e in particolare ai dati riportati nel quadro LM del modello Redditi e, in particolare, a colonna 3 dei righi da LM22 a LM27.</p>
3.2	<p>Determinazione della riduzione del fatturato medio per un soggetto che fruisce del c.d. regime di Iva per cassa</p> <p>Con circolare n. 15/E/2020, in relazione al “CFP decreto rilancio”, è stato precisato che “<i>per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione prevista dalla disposizione normativa ... La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT>)</i>”.</p>
3.3	<p>Somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte</p> <p>Sono estensibili i chiarimenti forniti con la circolare n. 9/E/2020 in relazione al quesito n. 2.2.5. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono essere inclusi i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini Iva; - qualora, nonostante la non obbligatorietà della relativa emissione, sia stato certificato un ricavo o un compenso (o altro componente positivo) attraverso una fattura, la stessa va comunque inclusa, in coerenza con quanto precisato per i soggetti che non hanno obbligo di fatturazione (cfr. circolari n. 15/E/2020 e n. 8/E/2020). <p>In relazione alle somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, tenuto conto che le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente, purché regolarmente documentate, non risultano incluse tra i compensi di lavoro autonomo, le stesse non risultino incluse nel calcolo del fatturato necessario per determinare lo scostamento medio e neppure ai fini della determinazione dell'ammontare dei compensi.</p> <p>Diversamente, sono considerate rilevanti ai fini del calcolo dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020, i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, etc.) addebitati in fattura al committente (cfr. circolare n. 58/E/2001). Risultano assimilate a tali ipotesi anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l'imposta di bollo di cui all'articolo 22, D.P.R. 642/1972.</p> <p>Alle medesime conclusioni deve giungersi anche in relazione ai soggetti che producono reddito d'impresa e, in ogni caso, per coloro che fruiscono del c.d. regime forfetario.</p> <p>Inoltre, devono essere incluse nel fatturato le somme di cui all'articolo 13, comma 5, D.P.R. 633/1972 relative alla cessione di beni “per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva” (ad esempio la cessione delle auto al cui acquisto si applica la detrazione dell'Iva nella misura del 40%).</p>
3.4	<p>Contributo integrativo alle casse di previdenza private</p> <p>L'articolo 16, D.L. 41/1995, prevede l'inclusione nella base imponibile Iva delle maggiorazioni a titolo di contributi integrativi per le rispettive Casse di previdenza e di assistenza, addebitate in fatture dai professionisti, con esercizio della relativa rivalsa. Il contributo, assistito dal meccanismo della rivalsa, non concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo e, più in generale, alla determinazione della base imponibile ai fini Irpef.</p> <p>Tenuto conto che si è in presenza di somme che costituiscono parte integrante della base imponibile Iva, dette somme risultano incluse nella nozione di fatturato.</p> <p>Diversamente, non rilevano ai fini della determinazione del limite di accesso al “CFP Covid-19 Decreto Sostegni”.</p>

Calcolo del contributo	
4.1	<p>Calcolo del “CFP Covid-19 Decreto Sostegni” per le Asd</p> <p>Risulta applicabile quanto precisato con la circolare n. 22/E/2020 per cui sono esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nonché quelli derivanti da attività aventi i requisiti di cui all’articolo 148, comma 3, Tuir svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.</p>
4.2	<p>Calcolo del “CFP Covid-19 Decreto Sostegni” per i distributori di carburante</p> <p>Ai fini del calcolo delle soglie di cui all’articolo 1, comma 5, D.L. 41/2021, è necessario fare riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 10, D.P.R. 600/1973.</p>
Varie	
5.1	<p>Rilevanza dei contributi a fondo perduto percepiti ai fini della determinazione della soglia di ricavi conseguiti o compensi percepiti ex articolo 1, comma 54, L. 190/2014</p> <p>Seppur si tratta di agevolazioni destinate a ristorare i soggetti fruitori della riduzione del fatturato subita, stante il carattere di eccezionalità delle misure di cui si tratta, il “CFP Covid-19 Decreto Sostegni” (nonché le agevolazioni di questa tipologia previgenti), non rilevano ai fini della soglia di cui all’articolo 1, comma 54, L. 190/2014. Analoga considerazione anche per la verifica dei limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata di cui all’articolo 18, comma 10, D.P.R. 600/1973.</p>
5.2	<p>Imprese localizzate nei Comuni in emergenza per precedenti eventi calamitosi che hanno fruito del contributo</p> <p>Ai fini dell’erogazione del contributo la disciplina del “CFP Covid-19 Decreto Ristori” distingue 2 fattispecie:</p> <p>i. per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto rilancio, che non abbiano restituito il predetto contributo indebitamente percepito, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;</p> <p>ii. per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25, D.L. 34/2020, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura telematica e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita Iva risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza. In particolare, per quanto concerne i soggetti di cui al punto <i>sub ii</i>), il contributo di cui si tratta è determinato <i>“come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020”</i>.</p> <p>Tale previsione, rinviando al comma 4 senza alcuna deroga, determina la necessità di riproporre le modalità di calcolo semplificato per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza dell’emergenza Covid-19, anche ai fini del “CFP Covid-19 Decreto Ristori”.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Firma
Dott. Giuseppe Barletta